REGOLAMENTO (CE) N. 8/95 DELLA COMMISSIONE

del 4 gennaio 1995

che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate il 4 gennaio 1995 per gli scambi con la Spagna nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1112/93 della Commissione, del 6 maggio 1993, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile, nel settore delle carni bovine, agli scambi dei prodotti spediti dalla Comunità quale si componeva al 31 dicembre 1985 verso la Spagna e il Portogallo, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3810/91 e (CEE) n. 3829/92 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3083/94 [2], ha fissato i massimali indicativi applicabili nel settore delle carni bovine e i quantitativi massimi per i quali possono essere rilasciati titoli MCS in gennaio e febbraio 1995;

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare le misure conservative che si rivelino necessarie qualora la situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo per la campagna di commercializzazione in corso o per una parte di essa;

considerando che i quantitativi contenuti nelle domande di titolo presentate il 4 gennaio 1995 appaiono talmente cospicui da comportare il rischio di gravi pertubazioni sul mercato degli animali vivi; che occorre pertanto, a titolo di misure conservative, rilasciare titoli limitatamente ad una percentuale determinata dei quantitativi oggetto delle domande presentate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli animali vivi della specie bovina diversa dagli animali riproduttori di razza pura e dagli animali destinati a corride:

1) le domande di titoli MCS presentate il 4 gennaio 1995 e trasmesse alla Commissione sono accettate limitatamente al 100 % per la Spagna;

2) le domande di titoli MCS possono nuovamente essere presentate a decorrere dal 28 febbraio 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 1995.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 113 del 7. 5. 1993, pag. 10.
[2] GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 42.